



Giustizia Sportiva

Prot. n. 1120 del 17/06/2022

pos. 11/2022

DECISIONE N. 8/2022
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

| | | |
|------------------|--------------|------------|
| RICCIULLI | Avv. Antonio | Presidente |
| GULLOTTA | Avv. Fabio | Componente |
| ORDINE | Avv. Andrea | Componente |

Sul reclamo presentato del sodalizio ASD TT9 avverso la decisione n.16/2021-2022 del GST VENETO, resa in data 01/06/2022 la CSA, in esito all'udienza del 14 giugno 2022, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Il sodalizio "TT9 ASD" ha proposto reclamo avverso la decisione n. 16 2021/22 dell'1.6.2022 con la quale il G.S.T. Veneto aveva rigettato il reclamo presentato dalla stessa società al C.R. Veneto in data 21.5.2022 ove in relazione ai "Campionati Veneti di IV, III categoria e assoluti previsti originariamente in calendario nei giorni 21/5/2022 e 22/5/2022 in quel di Verona" si lamentava la illegittimità del provvedimento con cui il CRV aveva modificato "completamente gli orari di inizio di tutte le gare in programma raggruppandole nella sola data del 22/5/2022". Tale facoltà infatti, secondo l'interpretazione data dal TT9 all'art. 28 dei Regolamenti 2021/2022 dell'Attività Individuale e dei relativi Campionati - Parte Generale e in relazione alle circostanze del caso concreto, non sarebbe stata prevista dalla normativa federale. Osserva tuttavia questa Commissione che il reclamo suddetto non solo non contiene domande e/o conclusioni di sorta (non essendo quindi dato comprendere la nature e l'oggetto del *petitum*) ma nemmeno evidenzia in qual modo e/o per quali ragioni il sodalizio appellante avrebbe ricevuto nocumento dalla decisione gravata mentre, come è noto, tutti i reclami, ricorsi o denunce devono essere sorretti innanzitutto dall'esistenza di un interesse diretto e concreto, rappresentante vera e propria condizione di ammissibilità dell'azione .

P.Q.M.

Dichiara l'appello inammissibile per carenza d'interesse ad agire sopravvenuta alla proposizione dello stesso

Dispone l'incamerarsi del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva

Manda alla Segreteria Organi di Giustizia per le comunicazioni di rito

Così deciso

Roma, 17 giugno 2022

F.to Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

ITTF • ETTU